

N. 215

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante il riparto delle risorse stanziato per il potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria

(Parere ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 gennaio 2008)



Il Ministro dei Trasporti

*SA
Commissione
30/1/08*

	MINISTERO DEI TRASPORTI
M_TRAIUDCMIGAB - TT	
Prot:0001562-28/01/2008	
Uscita	

Sig. Puri Inte,

l'articolo 8, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, ai commi 1, 2 e 3, stanziando, rispettivamente, le somme di 12 milioni di euro per il potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e dei relativi collegamenti intermodali, il miglioramento della sicurezza, la promozione dei servizi e la relativa informazione al pubblico, 7 milioni di euro per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale della Calabria e della Sicilia e 40 milioni di euro per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni, e per interventi di integrazione e scambio modale.

Data l'urgenza di tali interventi, determinata dalle gravi criticità alla viabilità connesse ai lavori di manutenzione dell'autostrada A3 nella tratta Bagnara-Reggio Calabria, e in considerazione del fatto che una quota degli stanziamenti risultano imputati nella spesa di parte corrente in conto esercizio 2007 - e, quindi, con vincolo di impegno entro il medesimo anno - si è provveduto ad adottare, nelle more della conversione in legge del decreto legge n. 159/2007, i relativi decreti attuativi con cui sono stati definiti gli interventi e la ripartizione delle risorse assegnate.


Successivamente, la legge di conversione del decreto-legge in parola (legge 29 novembre 2007, n. 222) ha apportato modifiche al suddetto testo normativo, introducendo l'obbligo di sentire le competenti Commissioni parlamentari circa gli schemi di decreti attuativi.

Per quanto sopra, anche a fronte dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, in ragione dei quali è stata ritenuta comunque necessaria l'acquisizione dei suddetti pareri nonostante fosse già intervenuta l'adozione dei predetti decreti, si trasmettono gli schemi dei provvedimenti di riparto, con preghiera di voler attribuire alla questione carattere di urgenza, attesi i tempi di implementazione dei successivi interventi attuativi.

Carloforte

Alessandro Bianchi

Sen. Franco MARINI
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA



RELAZIONE TECNICA AL DECRETO DI RIPARTO EX ART.8, COMMA 3 DEL
DECRETO LEGGE N.159/07, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
N.222/07

Con lo schema di decreto allegato si recepisce il rilievo della Corte dei conti n. 2/T del 9 gennaio 2008 espresso sul decreto 192/T del 7 novembre 2007 - attuativo dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 159/07 -, relativo alla mancata acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari previsto dalla legge di conversione, intervenuta successivamente all'adozione del decreto ministeriale in parola.

Tale decreto, adottato precedentemente l'emanazione delle legge di conversione per motivi di urgenza, date le problematiche connesse all'avvio dei lavori di manutenzione dell'autostrada A3, stabiliva le modalità di riparto della somma di 40 milioni stanziata per il potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosario-Reggio Calabria-Melito di Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria.

Il nuovo schema ripropone il testo del citato decreto 192/T prevedendo l'acquisizione del parere della IX Commissione della Camera dei Deputati e dell'VIII Commissione del Senato della Repubblica.

La somma di 40 milioni, stanziata per le finalità sopra specificate, è ripartita come segue:

1. 30 milioni di euro per l'attivazione di un servizio di trasporto per garantire l'integrazione modale prevista dalla norma in parola e il potenziamento dell'attuale servizio negli orari giornalieri di maggior domanda di trasporto dei passeggeri pendolari sulla direttrice Rosario-Reggio Calabria-Melito di Porto Salvo;
2. 10 milioni di euro per interventi di riqualificazione nelle stazioni e nelle fermate lungo la medesima direttrice e per interventi strutturali nei piazzali delle stazioni relative alla suddetta tratta ferroviaria, al fine di incentivare i viaggiatori a praticare l'interscambio ferro-gomma.

Per la realizzazione delle azioni illustrate si procederà alla sottoscrizione di una convenzione quadro con il gruppo F.S. S.p.A., che tramite le società controllate Trenitalia S.p.A. e R.F.I. S.p.A. provvederà alla realizzazione degli interventi stabiliti. La struttura responsabile della predisposizione dei provvedimenti di impegno delle risorse e della vigilanza sullo stato di attuazione delle attività è la Direzione generale dei trasporti ad impianti fissi del Dipartimento trasporti terrestri, titolare dell'assegnazione del relativo capitolo di bilancio.



Il Ministro dei Trasporti

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti n. 192/T del 27 novembre 2007 che si riporta integralmente:

“VISTO il decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 recante: “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”;

VISTO l’art. 8 del suddetto decreto legge relativo agli “interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina”, finalizzato ad affrontare la c.d. “emergenza Calabria” conseguente ai lavori di ristrutturazione radicale della tratta calabrese dell’autostrada Salerno Reggio Calabria e alla conseguente parziale chiusura al traffico della stessa;

VISTO in particolare il comma 3 dell’art. 8 suddetto che prevede interventi di “potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito di Porto Salvo e del collegamento con l’aeroporto” da realizzarsi in ragione dell’urgenza con le procedure di cui all’articolo 57 comma 2, ovvero di cui all’articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale;

CONSIDERATO che tale comma autorizza una spesa di 40 milioni di euro per l’anno finanziario 2007;

RITENUTO di individuare nell’ambito delle risorse disponibili le azioni prioritarie da porre in essere;

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge è necessaria un’attività complessa costituita da interventi consistenti in una nuova offerta di trasporto ferroviario per garantire l’integrazione modale prevista dalla legge e il relativo potenziamento dell’attuale servizio;

VISTO il contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A;

VISTO il contratto di servizio vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A.;

VISTO il contratto di servizio vigente tra la Regione Calabria e Trenitalia per i servizi regionali;

CONSIDERATO che i collegamenti ferroviari da istituire, pur avendo una localizzazione regionale, rispondono ad una esigenza di carattere nazionale conseguenza di una circostanza di emergenza trasportistica, ambientale e di sicurezza;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2007, n. 163;

ACQUISITA la disponibilità del gruppo F.S. S.p.A. riguardo il supporto da fornire al Ministero dei Trasporti per dare attuazione alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159;

CONSIDERATO che l'emergenza sull'autostrada Salerno Reggio Calabria dovrebbe durare circa tre anni;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto del decreto)

1. Ai fini dell'attuazione del comma 3 dell'art. 8 del Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo, con il presente provvedimento si procede all'individuazione degli interventi ed alla ripartizione delle risorse stanziare.

Articolo 2 (Individuazione degli interventi)

1. Al fine di istituire un servizio di trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria – Melito di Porto Salvo ivi compreso un collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria sono individuati i seguenti interventi:

- a) attivazione di un servizio di trasporto per garantire l'integrazione modale prevista dalla legge e il relativo potenziamento dell'attuale servizio, negli orari giornalieri di maggior domanda di trasporto dei passeggeri pendolari sulla direttrice Rosarno-Reggio Calabria-Melito di Porto Salvo, così da favorire un aumento dell'offerta;
- b) interventi di riqualificazione nelle stazioni e nelle fermate lungo la sopraccitata direttrice;
- c) interventi di attrezzaggio dei piazzali di stazione lungo la medesima direttrice finalizzati al miglioramento dell'interscambio ferro - gomma dei passeggeri.

2. L'offerta di trasporto ferroviario di cui alla lettera a) e l'individuazione delle stazioni nonché dei relativi interventi di cui alle lettere b) e c) saranno disciplinati con le convenzioni di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3 (Riparto delle risorse)

1. Le risorse di cui all'art. 8 comma 3 del Decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, sono attribuite come di seguito indicato:

- 1) nella misura di trenta milioni di Euro per le spese di gestione dei servizi di cui al punto a) del precedente articolo 2, ivi compresi eventuali costi di noleggio e/o ammortamento del materiale rotabile;
- 2) nella misura di dieci milioni di Euro per gli interventi di cui ai punti b) e c) del precedente articolo 2.

2. Eventuali economie rivenienti in relazione all'espletamento degli interventi di cui sopra ed all'andamento dei relativi costi potranno essere utilizzate per le altre finalità del presente decreto sia in sede di convenzione di cui al successivo articolo 4 che mediante appositi atti aggiuntivi alla medesima.

Articolo 4 (Procedure di attuazione)

1. Per dare rapido corso ai contenuti del presente decreto si procederà alla sottoscrizione di una convenzione quadro con il gruppo F.S. S.p.A. che, tramite le società controllate Trenitalia S.p.A. e R.F.I. S.p.A., darà attuazione a quanto previsto ai punti a) e b) di cui al precedente art. 2 del presente decreto. Nella suddetta convenzione saranno disciplinati anche modalità e tempi per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, gli aspetti relativi alle penalità ed alle risoluzioni della convenzione medesima, nonché quelli inerenti alla qualità dei servizi resi.

2. Il gruppo F.S. S.p.A. potrà, con le procedure d'urgenza di cui agli articoli 57, comma 2 e 221 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indicate al comma 3 dell'art. 8 del Decreto Legge, dare corso alle attività oggetto di convenzione mediante le società controllate ovvero mediante affidamento, anche parziale, a terzi.

3. La Direzione Generale dei trasporti ad impianti fissi del Dipartimento trasporti terrestri, cui è attribuito il capitolo di bilancio, darà corso ai provvedimenti di impegno delle risorse e a vigilare riguardo l'attuazione del programma.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al punto c) di cui al precedente art. 2 del presente decreto, RFI procederà, ove necessario, anche con intese con i Comuni interessati.

Articolo 5
(Perfezionamento del provvedimento)

Il presente decreto viene trasmesso agli uffici di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”

TENUTO CONTO che la conversione in Legge 29 novembre 2007, n. 222 del decreto legislativo 1 ottobre 2007, n. 159 ha stabilito che per la formalizzazione dei provvedimenti debba essere acquisito il parere delle Commissioni Parlamentari;

PREMESSO tutto quanto sopra :

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, finalizzato ad affrontare la c.d. “emergenza Calabria” conseguente ai lavori di ristrutturazione radicale della tratta calabra

dell'autostrada Salerno-Reggio di Calabria ed alla conseguente parziale chiusura al traffico della medesima;

VISTO in particolare il comma 3 dell'art. 8 suddetto che prevede interventi di “potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito di Porto Salvo e del collegamento con l'aeroporto” da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57 comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale;

CONSIDERATO che tale comma autorizza una spesa di 40 milioni di euro per l'anno finanziario 2007;

RITENUTO di individuare nell'ambito delle risorse disponibili le azioni prioritarie da porre in essere;

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge è necessaria un'attività complessa costituita da interventi consistenti in una nuova offerta di trasporto ferroviario per garantire l'integrazione modale prevista dalla legge e il relativo potenziamento dell'attuale servizio;

VISTO il contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A;

VISTO il contratto di servizio vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A.;

VISTO il contratto di servizio vigente tra la Regione Calabria e Trenitalia per i servizi regionali;

CONSIDERATO che i collegamenti ferroviari da istituire, pur avendo una localizzazione regionale, rispondono ad una esigenza di carattere nazionale conseguenza di una circostanza di emergenza trasportistica, ambientale e di sicurezza;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2007, n. 163;

ACQUISITA la disponibilità del gruppo F.S. S.p.A. riguardo il supporto da fornire al Ministero dei Trasporti per dare attuazione alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159;

CONSIDERATO che l'emergenza sull'autostrada Salerno Reggio Calabria dovrebbe durare circa tre anni;

VISTO il citato comma 5 dell'articolo 8 del decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTO il parere della IX Commissione della Camera dei Deputati espresso nella seduta del

VISTO il parere della VIII Commissione del Senato della Repubblica espresso nella seduta del

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto del decreto)

1. Ai fini dell'attuazione del comma 3 dell'art. 8 del Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo, con il presente provvedimento si procede all'individuazione degli interventi ed alla ripartizione delle risorse stanziare.

Articolo 2 (Individuazione degli interventi)

1. Al fine di istituire un servizio di trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria – Melito di Porto Salvo ivi compreso un collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria sono individuati i seguenti interventi:

- a) attivazione di un servizio di trasporto per garantire l'integrazione modale prevista dalla legge e il relativo potenziamento dell'attuale servizio, negli orari giornalieri di maggior domanda di trasporto dei passeggeri pendolari sulla direttrice Rosarno-Reggio Calabria-Melito di Porto Salvo, così da favorire un aumento dell'offerta;
- b) interventi di riqualificazione nelle stazioni e nelle fermate lungo la sopraccitata direttrice;
- c) interventi di attrezzaggio dei piazzali di stazione lungo la medesima direttrice finalizzati al miglioramento dell'interscambio ferro - gomma dei passeggeri.

2. L'offerta di trasporto ferroviario di cui alla lettera A) e l'individuazione delle stazioni nonché dei relativi interventi di cui alle lettere B) e C) saranno disciplinati con le convenzioni di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3 (Riparto delle risorse)

1. Le risorse di cui all'art. 8 comma 3 del Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 sono attribuite come di seguito indicato:

- 1) nella misura di trenta milioni di Euro per le spese di gestione dei servizi di cui al punto a) del precedente articolo 2, ivi compresi eventuali costi di noleggio e/o ammortamento del materiale rotabile;
- 2) nella misura di dieci milioni di Euro per gli interventi di cui ai punti b) e c) del precedente articolo 2.

2. Eventuali economie rivenienti in relazione all'espletamento degli interventi di cui sopra ed all'andamento dei relativi costi potranno essere utilizzate per le altre finalità del presente decreto sia in sede di convenzione di cui al successivo articolo 4 che mediante appositi atti aggiuntivi alla medesima.

Articolo 4 (Procedure di attuazione)

1. Per dare rapido corso ai contenuti del presente decreto si procederà alla sottoscrizione di una convenzione quadro con il gruppo F.S. S.p.A. che, tramite le società controllate Trenitalia S.p.A. e R.F.I. S.p.A., darà attuazione a quanto previsto ai punti a) e b) di cui al precedente art. 2 del presente decreto. Nella suddetta convenzione saranno disciplinati anche modalità e tempi per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, gli aspetti relativi alle penalità ed alle risoluzioni della convenzione medesima, nonché quelli inerenti alla qualità dei servizi resi.

2. Il gruppo F.S. S.p.A. potrà, con le procedure d'urgenza di cui agli articoli 57, comma 2 e 221 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, indicate al comma 3 dell'art. 8 del Decreto Legge, dare corso alle attività oggetto di convenzione mediante le società controllate ovvero mediante affidamento, anche parziale, a terzi.

3. La Direzione Generale dei trasporti ad impianti fissi del Dipartimento Trasporti Terrestri, cui è attribuito il capitolo di bilancio, darà corso ai provvedimenti di impegno delle risorse e a vigilare riguardo l'attuazione del programma.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al punto c) di cui al precedente art. 2 del presente decreto, RFI procederà, ove necessario, anche con intese con i Comuni interessati.

Articolo 5
(Perfezionamento del provvedimento)

Il presente decreto viene trasmesso agli uffici di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Alessandro Bianchi